

DELIBERAZIONE N° 1136 DEL 15.11.2017

Struttura proponente: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

Oggetto: Adozione Regolamento Aziendale per gli acquisti sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'estensore, dott.ssa Rossella Zannini

Il presente provvedimento è composto da n. 19 pagine

Il Dirigente e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Il presente provvedimento contiene dati sensibili si no

Il Responsabile del procedimento, dott. Daniele Aguzzi

Firma Aguzzi

Data 14/11/2017

Il Dirigente, dott. Daniele Aguzzi

Firma Aguzzi

Data 14/11/2017

Il Funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: P.P.V. - aut. 1

Visto del funzionario addetto al controllo di budget, dott. Nicola D'Agostino

Firma [Signature]

Data 14/11/2017

Parere del Direttore Amministrativo, dott.ssa Paola Longo

Favorevole Non favorevole (con motivazioni allegare al presente atto)

Firma [Signature]

Data 14.11.2017

Parere del Direttore Sanitario, dott. Lorenzo Sommella

Favorevole Non favorevole (con motivazioni allegare al presente atto)



Firma [Signature]

Data 15.11.2017

Il Commissario Straordinario dott. Giuseppe Caroli

Firma [Signature]

ESTREMI REGISTRAZIONE SPESA						
Anno	N° Macro/sub	Cod. conto	Disponibilità iniziale Macro	Totale sub- autorizzato	Autorizzazione attuale	Residuo da aut.re

U.O.S. Affari Generali e Consulenza Giuridica
<p>In data <u>17.11.2017</u> la presente deliberazione composta di n. <u>19</u> pagine, è stata pubblicata sul sito web dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea www.ospedalesantandrea.it ai sensi dell'art. 32, comma 5 della legge 69/2009 e dell'art. 12 della Legge Regione Lazio n. 1 del 16 marzo 2011.</p> <p>Il Dirigente, dott.ssa Stefania Marconi</p> <p>Firma <u></u></p>
<p>Nel rispetto delle disposizioni in tema di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs 196/2003, in data _____ la presente deliberazione viene pubblicata per estratto sul sito web dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea www.ospedalesantandrea.it, in quanto contiene dati personali.</p> <p>Il Dirigente, dott.ssa Stefania Marconi</p> <p>Firma _____</p>
<p>In data <u>17.11.2017</u> la presente deliberazione viene resa disponibile, tramite canale telematico, all'Ufficio del Collegio Sindacale.</p> <p>L'incaricato UOS Affari Generali e Consulenza Giuridica <u></u></p>

Proposta di deliberazione n° /2017

Oggetto: Adozione Regolamento Aziendale per gli acquisti sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTA** la legge n. 453 del 03/12/99, con la quale è stata istituita l'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea integrata con la II Facoltà di Medicina e Chirurgia, oggi Facoltà di Medicina e Psicologia, "Sapienza" Università di Roma;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. 539 del 13 ottobre 2015, recante "*Commissariamento dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea (art. 8 comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994 n. 18 s.m.i.*" con la quale si è disposto il commissariamento dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00231 del 29 ottobre 2015, con il quale il Dott Giuseppe Caroli, nato a Spello (PG) il 1 febbraio 1950, in possesso dei requisiti previsti per l'incarico di Direttore Generale ai sensi dell'art. 3 bis, comma 3 del D. Lgs 502/92, è stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea integrata con la Facoltà di Medicina e Psicologia, Università "La Sapienza" di Roma a decorrere dal 01/11/2015 e fino al completamento dei programmi operativi salva diversa disposizione;
- VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016, così come integrato e corretto dal D.Lgs. 56/2017;
- VISTA** la Determinazione del Commissario Straordinario n. 3 del 23 febbraio 2017 con la quale vengono delegate al Dirigente della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, dott. Daniele Aguzzi, le funzioni per l'adozione dei provvedimenti concernenti l'acquisto di beni, servizi e lavori – ivi compresa la determina a contrarre – entro e non oltre il valore economico di € 40.000,00 IVA esclusa, nonché la sottoscrizione di tutti i contratti relativi a forniture di beni, servizi e lavori;
- RILEVATA** la necessità di rendere più performanti le attività di acquisto e contrattualizzazione dell'Azienda ai principi di efficienza, efficacia, trasparenza, economicità e tempestività, ricercando sempre il perseguimento di detti obiettivi in ogni fase del processo di acquisizione;
- RITENUTO** opportuno, alla luce della profonda innovazione della legislazione nell'ambito dei contratti pubblici, regolamentare con apposito testo gli acquisti sotto soglia comunitaria, disciplinati dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- VISTO** il Regolamento all'uopo predisposto dalla U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;
- RITENUTO** tale testo rispondente alle necessità di questa Azienda, riuscendo a contemperare e garantire gli obiettivi precipui di questa Amministrazione, quali la tempestività e la trasparenza del suo operare;

DELIBERA

Per quanto esposto in parte narrativa che si intende integralmente riportato, visto il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario:

- di adottare l'allegato Regolamento Aziendale per gli acquisti sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che tale regolamento abroga e sostituisce ogni altro atto avente ad oggetto le medesime tipologie di acquisizione;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito web dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea www.ospedalesantandrea.it ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, dell'art. 32, comma 5 della legge 69/2009 e dall'art. 12 della Legge Regione Lazio n. 1 del 16 marzo 2011.

La presente deliberazione diviene immediatamente esecutiva ai sensi dell' art. 33, ultimo comma, della L.R. Lazio n. 5/1987.

II COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dot. Giuseppe Caroli



2017

Azienda
Ospedaliera
Sant'Andrea

Redazione:
dott.ssa Rossella Zannini

Supervisione:
dott. Daniele Aguzzi

**[REGOLAMENTO AZIENDALE PER GLI
ACQUISTI SOTTO SOGLIA AI SENSI
DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016]**



AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA DI ROMA

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO SOTTO SOGLIA DI BENI E SERVIZI, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 DELLA AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento, approvato con la Deliberazione n. _____ del __/__/____, disciplina le procedure di affidamento relative ai contratti sotto soglia per l'acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.16 e s.m.i., nell'ambito dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea.

Art. 2 – Definizioni

- 1) Nell'ambito del presente regolamento si intende per:
- a) **AOSA**: Azienda Ospedaliera Sant'Andrea;
 - b) **Codice**: D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. che disciplina gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - c) **S.S.N.**: Servizio Sanitario Nazionale;
 - d) **Convenzioni Quadro** stipulate ex art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488: strumenti di acquisto utilizzati da Consip e dai soggetti aggregatori regionali;
 - e) **Mercato Elettronico**: uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;
 - f) **Responsabile della Procedura di affidamento (R.U.P.)**: dirigente delle articolazioni organizzative delle Aziende o altro soggetto nominato dalla stazione appaltante, cui è affidata la gestione del procedimento amministrativo, così come meglio definito dal combinato disposto dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i., dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dalle Linee Guida ANAC n. 3 approvate dal Consiglio dell'ANAC con Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 (*vincolanti*);
 - g) **Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.)**: soggetto, anche diverso dal R.U.P., che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Amministrazione Contraente assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali (*vedi art. 111, comma 2 del Codice*);
 - h) **Albo dei Fornitori on line**: elenco degli operatori economici tenuto dall'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea;
 - i) **Tipologie merceologiche**: varietà di lavori, beni e servizi classificati – nella struttura definita "Alberomerceologico" nell'Albo dei fornitori *on line*;
 - l) **Acquisti ricorrenti**: acquisizioni di beni e servizi della stessa specie ovvero tra loro fungibili effettuate o da effettuare con elevata periodicità nell'ambito di un biennio - e per un importo complessivo stimato non inferiore alle soglie comunitarie così come determinate ex art. 36 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 3 – Principi

- 1) L'affidamento con contratto sotto soglia di beni e servizi da parte dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di

economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese (*cf. artt. 30, comma 1 e 36, comma 1 del Codice*).

2) La stazione appaltante tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale (*vedi art. 2.3 Linee Guida ANAC n. 4 approvate con Delibera del Consiglio n. 1097 del 26.10.2016*).

3) Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati ex art. 36, comma 2, lett. b) del Codice (*vedi art. 2.4 Linee Guida ANAC n. 4 sopra citate*).

4) La stazione appaltante pubblica tempestivamente, sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente", la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti (*art. 29 comma 1 del Codice*), nonché il compenso dei singoli commissari e il costo complessivo, sostenuto dall'amministrazione, per la procedura di nomina (*vedi art. 1.5 Linee Guida ANAC n. 5 sui Commissari di gara approvate con Delibera del Consiglio n. 1190 del 16.11.2016*).

Art. 4 - Disciplina generale e limiti di importo acquisizione dei contratti sotto soglia

1) Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del Codice e s.m.i., la stazione appaltante procede all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, anche mediante affidamento diretto;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi (*attualmente, per i settori ordinari, € 208.999,99 IVA esclusa*), mediante Procedura Negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

2) Gli elenchi di operatori economici vigenti (*Albo dei Fornitori on line*), sono utilizzati da questa stazione appaltante, in quanto compatibili con il Codice e con le linee guida ANAC, sia per le procedure di affidamento diretto che per le procedure negoziate di cui al comma precedente, nonché per acquisti tramite MEPA o altra piattaforma informatica.

3) La stazione appaltante può ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie (*procedura aperta e ristretta*), anziché a quelle semplificate di cui al precedente comma 1, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (*cf. art. 36, comma 2 del Codice e art. 1.4 Linee Guida ANAC n. 4 sopra citate*).

4) Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto di cui all'art. 3, comma 1 lett. cccc) del Codice e di negoziazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza (*artt. 37 e 38 del Codice*).

5) In particolare, con riferimento agli obblighi di cui al comma precedente:

a) ai sensi dell'art. 1, comma 449 della Legge n. 296/2006 e s.m.i., gli Enti del S.S.N. sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip;

b) ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 e s.m.i., fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 sopra richiamato, gli Enti del S.S.N., per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici (*della stazione appaltante, della centrale regionale di riferimento*) per lo svolgimento delle relative procedure;

c) ai sensi dell'art. 15, comma 13, lett. d) del D.L. n. 95/2012 (*Decreto Spending Review*), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, gli Enti del S.S.N., ovvero, per essi, le regioni, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma Consip, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa Consip, ovvero, se disponibili, dalla centrale di committenza regionale di riferimento;

d) ai sensi dell'art. 1, commi 548-549-550 della Legge n. 208/2015 e s.m.i. (Legge di Stabilità 2016), gli Enti del S.S.N. sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal D.P.C.M. di cui all'art. 9, comma 3 del D.L. n. 66/2014 (DPCM 24 dicembre 2015), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 89/2014, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip (*comma 548*). Qualora le centrali di committenza individuate sulla base del comma 548 non siano disponibili od operative, gli Enti del S.S.N. sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle predette categorie merceologiche, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell'elenco dei Soggetti Aggregatori, di cui all'art. 9, comma 1 del sopra citato D.L. n. 66/2014. In tale ipotesi, spetta alla centrale regionale di committenza di riferimento l'individuazione, ai fini dell'approvvigionamento, di altra centrale di committenza. La violazione degli adempimenti previsti dal presente comma costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità per danno erariale (*comma 549*). I singoli contratti relativi alle categorie merceologiche individuate dal D.P.C.M. di cui al comma 548, in essere alla data di entrata in vigore della legge in parola, non possono essere prorogati oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza individuata ai sensi dei commi precedenti. Le proroghe disposte in violazione della presente disposizione sono nulle e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa (*comma 550*).

Art. 5 - Disciplina dell'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad euro quarantamila

1) Per quanto concerne la fattispecie di affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice e delle regole di concorrenza, il R.U.P. può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari. (*vedi art. 3.1.1 Linee Guida ANAC n. 4 sopra citate*).

In tali casi, per una corretta individuazione dei possibili affidatari ed in risposta ad una esigenza volta alla massima partecipazione possibile, prima dell'avvio della procedura il R.U.P. provvederà, ove lo ritenga necessario ai fini di cui al paragrafo precedente, alla pubblicazione sul sito aziendale di un Avviso esplorativo per manifestazione d'interesse, da mantenere visibile per almeno 7 giorni. Nel caso in cui, in esito a tale procedura preventiva di esplorazione del mercato, dovesse pervenire un numero di richieste di partecipazione superiore a cinque (o ad altro numero maggiore di cinque preventivamente stabilito e ritenuto opportuno in relazione alla specifica procedura), il RUP potrà procedere ad una selezione delle stesse, con modalità, da rendere note nell'avviso, che garantiranno la casualità della scelta.

2) La procedura prende avvio su proposta del R.U.P., che viene espressa su impulso di una specifica disposizione da parte del Direttore di Struttura o su indicazione del Direttore dell'UOC Acquisizione Beni e Servizi. Il R.U.P. viene individuato con la medesima nota controfirmata dal Direttore dell'UOC Acquisizione Beni e Servizi ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 del Codice. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determinazione a contrarre contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche dei beni/servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento (comunicato dalla struttura competente alla quantificazione dei fabbisogni) e la relativa copertura contabile (laddove tale informazione sia ritenuta utile), la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali (*vedi art. 3.1.2 Linee Guida ANAC n. 4 sopra citate*).

3) In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore (*fino ad € 10.000,00 IVA esclusa*), per le quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determinazione dirigenziale a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale (*vedi art. 3.1.3 Linee Guida ANAC n. 4 sopra citate*). In tali casi, in ragione anche della speditezza della procedura, non verrà richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria.

4) L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice, nonché dei requisiti minimi di:

a) idoneità professionale; in proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto [*vedi art. 3.2.1 lett. a) Linee Guida ANAC n. 4 sopra citate*];

b) capacità economica e finanziaria con la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento verrà richiesta solo su espressa indicazione del RUP.

c) capacità tecniche e professionali stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro verrà richiesta solo su espressa indicazione del RUP.

5) In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva adeguatamente in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determinazione dirigenziale a contrarre, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, nonché della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.

La stazione appaltante motiva tale eventuale scelta in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (*esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti*) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione (*vedi art. 3.3.2 Linee Guida ANAC n. 4 sopra citate*).

7) Per la tipologia di procedure di cui al presente articolo, il CIG è conseguito sul sito ANAC in modalità semplificata (*SmartCig*).

Art. 6 - Disciplina procedura negoziata per affidamento di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee possono essere affidati tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato a mezzo avviso da pubblicare sul sito aziendale per almeno 15 giorni o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (*vedi art. 4.1 Linee Guida ANAC n. 4 sopra citate*).
- 1bis) gli acquisti di categorie merceologiche ed/o i servizi di importo pari o superiore a 50.000,00 euro devono essere inseriti, per la relativa autorizzazione da parte della Direzione Centrale Acquisti della Regione Lazio, all'interno della pianificazione biennale ai sensi del Decreto Regionale U00287 del 07/07/2017 al fine di consentirne l'acquisto medesimo, salvo diverse disposizioni da parte della Direzione Centrale
- 2) La procedura prende l'avvio, su proposta del R.U.P., con deliberazione aziendale a contrarre e contiene informazioni analoghe a quelle stabilite dal precedente art. 5, comma 2 del presente regolamento (*vedi art. 4.2 Linee Guida ANAC n. 4 sopra citate*).
- 3) L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice, nonché dei requisiti minimi di cui al precedente art. 5, comma 4 del presente regolamento.
- 4) Successivamente la procedura si articola in tre fasi:
 - a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
 - b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;
 - c) stipula del contratto (*vedi art. 4.3 Linee Guida ANAC n. 4 sopra citate*).
- 5) Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, il R.U.P. seleziona, in modo non discriminatorio, gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque, sulla base dei criteri definiti nella deliberazione aziendale a contrarre. La stazione appaltante tiene comunque conto del valore economico dell'affidamento (*vedi art. 4.2.1 Linee Guida ANAC n. 4 sopra citate*).
- 6) Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice, la stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Pertanto, l'invito all'affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato avuto riguardo al numero ridotto di operatori economici presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (*esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti*) ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento (*vedi art. 4.2.2 Linee Guida ANAC n. 4 sopra citate*).
- 7) La stazione appaltante può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze, indicandolo nella deliberazione aziendale a contrarre, purché superiore al minimo previsto dall'art. 36 del Codice. Ciò al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale (*vedi art. 4.2.5 Linee Guida ANAC n. 4 sopra citate*).
- 8) Fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 4, commi 3, 4 e 5 del presente regolamento ed al di fuori delle ipotesi in essi disciplinate, la stazione appaltante invita

contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati, compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente, a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3 del Codice oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico (*cf. art. 4.2.5 Linee Guida ANAC n. 4 sopra citate*).

9) La Lettera Invito deve contenere tutti gli elementi (*vedi art. 4.2.6 Linee Guida ANAC n. 4 sopra citate*) che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dall'art. 95 del Codice, motivando adeguatamente nel caso di applicazione del criterio di minor prezzo ai sensi del comma 4 del predetto articolo;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del R.U.P.;
- j) la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 97, comma 8 del Codice, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.

10) Gli operatori economici invitati alla procedura negoziata dovranno produrre nella busta documentazione amministrativa un'autodichiarazione redatta su modello certificato dalla AOSA n. D/919/30. Ai sensi dell'art. 85, comma 1 del Codice l'AOSA accetta il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione europea del 5.01.2016. Il DGUE consiste in un'autodichiarazione aggiornata dell'operatore economico come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni: a) di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice (*requisiti di ordine generale*); b) di soddisfare i criteri di selezione (*requisiti di idoneità professionale e di ordine speciale*) definiti a norma dell'articolo 83 del Codice [*Con la Circolare n. 3 del 18.07.2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (pubblicata sulla G.U. n. 174 del 27.07.2016) sono state adottate le Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione de quo, allegando, altresì, uno schema di formulario adattato alla luce delle disposizioni del Codice*].

11) Per la tipologia di procedure di cui al presente articolo, il CIG è conseguito sul sito ANAC in modalità ordinaria (*SIMOG*).

12) Le sedute di gara, siano esse svolte dal R.U.P. che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate (*vedi art. 4.2.7 Linee Guida ANAC n. 4 sopra citate*).

13) Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6

dell'art. 36 del Codice. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la stazione appaltante di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui all' art. 71 D.P.R. n. 445/2000 (vedi art. 4.2.8 Linee Guida ANAC n. 4 sopra citate).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di dare avvio all'aggiudicazione prima della conclusione delle verifiche d'ufficio, ed altresì si riserva il diritto di agire in autotutela nell'ipotesi di mancato riscontro del possesso di tutti i requisiti prescritti.

14) Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 81, comma 2 e 216, comma 13 del Codice e s.m.i., fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, la stazione appaltante, per tutte le procedure di importo pari o superiore ad € 40.000,00 IVA esclusa, procede alla verifica, nei confronti dell'aggiudicatario, del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario, utilizzando la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC. Con l'adozione della Deliberazione n. 157 del 17.02.2016, l'ANAC ha istituito il sistema per la verifica "on line" dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento attraverso la BDNCP, denominato AVCPass. La Stazione Appaltante procede alla verifica del possesso dei suddetti requisiti attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, fatta eccezione per i requisiti economico finanziari e/o tecnico professionali diversi da quelli di cui è prevista l'inclusione nella banca dati di cui sopra; per la comprova del possesso di questi ultimi requisiti, la stazione appaltante applica le disposizioni previste in materia dal Codice, nonché provvede al recupero della documentazione, secondo le modalità previste dall'art. 40, comma 1 e dall'art. 43 del D.P.R. 445 del 2000 e s.m.i. e quanto previsto dalla lettera d'invito.

15) Ai sensi dell'art. 9, comma 1 della citata Deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016, per gli appalti di cui al presente articolo, svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione mercato elettronico, nonché per i settori speciali, il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità.

Art. 7 – Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti

- 1) I contratti sotto soglia sono ammessi per l'acquisizione di tutti i beni e servizi entro le soglie indicate all'art. 36, comma 2, lett. a) e b) del Codice.
- 2) Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di servizi e forniture, entro i limiti delle distinte soglie di cui al precedente punto 1), è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara (cfr. art. 35, comma 4 del Codice e s.m.i.).
- 3) La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del Codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme di detto codice dei contratti pubblici tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino (cfr. art. 35, comma 6 del Codice e s.m.i.).
- 4) Il valore stimato dell'appalto è quantificato dalla struttura di volta in volta competenti alla quantificazione dei fabbisogni (Farmacia, Direzione Sanitaria, Direzione Professioni sanitarie, Ingegneria clinica etc) che al momento dell'attivazione della procedura dovrà inviare la quantificazione economica del bene contestualmente alla sua relativa richiesta di acquisto
- 5) Per gli appalti di servizi e forniture, nella fattispecie in cui una prestazione di servizi od un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di rilevanza comunitaria

è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti (*cf. art. 35, commi 9 e 10 del Codice e s.m.i.*).

6) Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione (*cf. art. 35, comma 15 del Codice e s.m.i.*). In riferimento agli incentivi riservati ai RUP ed ai loro collaboratori negli appalti di beni e servizi (art. 113, comma 3 del Codice) si rimanda ad un successivo e specifico regolamento aziendale.

Art. 8 – Responsabile Unico del Procedimento

1) Le stazioni appaltanti sono tenute ad individuare, secondo i propri ordinamenti e nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, i soggetti cui affidare i compiti propri del R.U.P. (Linee Guida ANAC n. 3).

2) Ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 241/90 e secondo i criteri delle Linee Guida ANAC appena citate, per le forniture di farmaci l'unità organizzativa proponente, responsabile dell'istruttoria nonché dell'adozione del provvedimento finale, è la U.O.C. Farmacia, che procede agli adempimenti di competenza sulla base di specifiche disposizioni aziendali di carattere regolamentare che disciplinano altresì le interazioni operative con la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi. Per quanto concerne la disciplina sulle procedure di acquisto dei farmaci si rinvia ad un successivo e specifico regolamento.

3) Nelle procedure di cui al presente regolamento, il R.U.P. è nominato dal competente Direttore/Dirigente Responsabile della struttura complessa che propone la relativa acquisizione, tra i dipendenti di ruolo della stazione appaltante addetti alla medesima unità organizzativa cui è preposto il soggetto apicale che lo nomina. Tale Direttore/Dirigente Responsabile, in ragione della professionalità e della prossimità al dato nonché per la conoscenza delle peculiarità del mercato di riferimento, coincide con il responsabile del budget. In assenza di nomina, il ruolo di R.U.P. permane in capo al competente Direttore/Dirigente Responsabile di cui sopra.

4) Al R.U.P. è affidata la gestione del procedimento amministrativo, i cui compiti e requisiti professionali sono definiti dal combinato disposto dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i., dall'art. 31 del Codice, nonché dalle Linee Guida ANAC n. 3 sopra citate.

5) A supporto dei R.U.P., individuati con le modalità appena illustrate, è dedicato il personale afferente alla U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, al quale sono demandate le seguenti attività:

- ✓ verifica della correttezza e completezza degli elaborati;
- ✓ verifica della coerenza dell'acquisizione con il quadro normativo di riferimento e con la programmazione, se esistente;
- ✓ attività relative all'individuazione della procedura di scelta del contraente più idonea;
- ✓ predisposizione degli atti di gara, incluse attività eventualmente necessarie per costituzione di Unioni d'acquisto (procedure aggregate) e per adesione a convenzioni stipulate da centrali di committenza;
- ✓ espletamento delle procedure di acquisizione: dalla spedizione del bando o dell'invito all'individuazione del contraente;
- ✓ controllo e verifica dell'aggiudicazione;
- ✓ ogni attività necessaria in fase eventuale di pre-contenzioso e contenzioso.

6) L'avvio delle procedure telematiche di cui al presente Regolamento per gli acquisti sotto soglia viene disposto dal R.U.P.; in caso di impossibilità ad utilizzare la procedura telematica, il R.U.P. procede in conformità a quanto stabilito all'articolo finale del presente regolamento.

7) Il R.U.P. svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, salvo quanto previsto dal successivo articolo del presente regolamento.

Art. 9 – Direttore dell'Esecuzione del Contratto

- 1) Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal Responsabile del procedimento nei seguenti casi (*cf. art. 10.1 Linee Guida ANAC n. 3 sopra citate*):
 - interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (*es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico*);
 - interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - per acquisizioni di importo superiore ad € 500.000,00.
- 2) Nella fattispecie di cui al precedente comma 1, la stazione appaltante, su proposta del R.U.P., nomina il Direttore dell'Esecuzione individuandolo tra i soggetti in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto:
 - a) personale della stazione appaltante titolare del contratto o di altre stazioni appaltanti, mediante stipula di apposite convenzioni;
 - b) professionisti esterni individuati con le modalità previste dall'art. 31, comma 8 del Codice (*cf. Art. 1.1 Proposta ANAC Linee Guida sul D.E.C. approvata dal Consiglio dell'Autorità il 21.06.2016 per l'adozione del DM di cui all'art. 111, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016*).
- 3) Il R.U.P., nella fase dell'esecuzione, si avvale del Direttore dell'Esecuzione del Contratto ed accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a quest'ultimo affidate (*vedi art. 101, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.*).
- 4) Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto (*vedi art. 102, comma 1 del D.Lgs. citato*).
- 5) Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Amministrazione Contraente assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali (*vedi art. 111, comma 2 del D.Lgs. citato*).
- 6) La Direzione dell'esecuzione del contratto si sostanzia in un insieme di attività volte a garantire che l'esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento (*cf. art. 4.1.1 Proposta ANAC Linee Guida sul D.E.C. sopra citata*).
- 7) Nello svolgimento delle sue funzioni il Direttore dell'esecuzione è tenuto, inoltre, ad utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ex art. 1176, comma 2, c.c. e ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 c.c.. (*cf. art. 4.1.2 Proposta ANAC Linee Guida sul D.E.C. sopra citata*).
- 8) Il Direttore dell'Esecuzione segnala tempestivamente al R.U.P. eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del R.U.P. delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per grave inadempimento nei casi consentiti (*cf. art. 4.1.5 Proposta ANAC Linee Guida sul D.E.C. sopra citata*).
- 9) Il Direttore dell'esecuzione è responsabile della regolare liquidazione delle fatture, nel rispetto delle modalità e dei tempi imposti dalla normativa vigente.
- 10) Il Direttore dell'Esecuzione è tenuto al rilascio di certificati, quali il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni o attestante la regolare fornitura e/o regolare

esecuzione del servizio, inviato al R.U.P., che ne rilascia copia conforme all'impresa appaltatrice. (cfr. art. 3.3 Proposta ANAC Linee Guida sul D.E.C. sopra citata).

11) Per quanto non stabilito dal presente articolo, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto svolgerà tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Codice (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), dall'emanando Decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di cui all'art. 111, comma 2 del Codice (Linee Guida D.E.C.), nonché da successive norme comunitarie, nazionali e regionali.

12) Per le forniture di farmaci e presidi medico-chirurgici, che interessano più Reparti/Servizi, il Responsabile dell'esecuzione del contratto è il Direttore della Farmacia ospedaliera.

Art. 10 – Formalizzazione del rapporto

1) L'aggiudicazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi di cui al presente regolamento deve essere adottata con idoneo provvedimento amministrativo (*Determinazione Dirigenziale o Deliberazione Aziendale*).

2) Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell'operato della stazione appaltante quest'ultima, all'esito della procedura negoziata e su impulso del R.U.P., pubblica le informazioni relative alla procedura di gara previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato ove effettuato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate (*vedi art. 4.3.3 Linee Guida ANAC n. 4 sopra citate*).

Per quanto precede il provvedimento finale della procedura riporterà in estratto o per esteso in allegato i verbali, laddove esistenti, redatti e sottoscritti.

Tutti gli adempimenti relativi alla trasparenza delle procedure di acquisizione sono demandati all'Ufficio Pubblicazioni, afferente alla U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, che provvede agli stessi su iniziativa del R.U.P..

3) Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del Codice è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto nelle fattispecie di acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico e nelle fattispecie di acquisti sotto soglia di cui al presente regolamento.

4) Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica (*file in formato pdf*), con le seguenti modalità:

a) mediante scrittura privata (*sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale dell'AOSA o da soggetto da esso delegato e dal rappresentante legale/procuratore dell'impresa*) in caso di procedura negoziata per affidamenti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;

b) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (*sottoscritte con firma digitale dal R.U.P. e dal rappresentante legale/procuratore dell'impresa*), anche tramite posta elettronica certificata, per gli affidamenti di forniture e servizi importo inferiore a 40.000 euro.

5) Nella fattispecie di stipulazione di scrittura privata di cui al precedente comma 4, lett. a), il contratto dovrà essere registrato al repertorio gestito dall'Ufficio Contratti dell'AOSA con applicazione dell'imposta fissa di bollo nel rispetto della normativa di cui al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e s.m.i..

6) Prima della sottoscrizione del contratto il personale dedicato alla predisposizione dello stesso, oltre alla collazione di tutta la documentazione necessaria, dovrà chiedere conferma alla U.O.C. Contabilità in merito all'avvenuta iscrizione dell'impresa alla piattaforma denominata "accordo pagamenti".

Art. 11 – Garanzia definitiva

- 1) L'operatore economico aggiudicatario delle procedure negoziate (*d'importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore alle soglie di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 50/2016*) di cui al presente regolamento è tenuto a costituire una garanzia definitiva, in conformità all'art. 103 del Codice e s.m.i., a fronte degli obblighi da assumere con il contratto. Per aggiudicazioni di importo inferiore ad € 40.000,00 la cauzione provvisoria e quella definitiva vengono richieste a discrezione del R.U.P. che ne valuterà l'opportunità in ragione della natura e della durata del rapporto contrattuale.
- 2) Per acquisizioni inferiori a € 10.000,00 non è richiesta la cauzione provvisoria.

Art. 12 - Verifica di conformità

- 1) L'esecuzione del contratto è soggetta a verifica di conformità/collaudo per gli acquisti di servizi e forniture oggetto del presente regolamento, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'art. 35 del Codice, il certificato di verifica di conformità, nei casi espressamente individuati dall'emanando decreto ministeriale di cui al comma 8 dell'art. 102 del Codice citato, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal R.U.P. per i servizi e le forniture su richiesta del D.E.C., se nominato (*vedi art. 102, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.*).
- 2) Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 102, comma 8 del Codice citato, si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (*art. 216, comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016*).
- 3) La verifica della conformità è svolta dal Direttore dell'esecuzione del contratto in presenza del R.U.P. e dando avviso all'esecutore della data del controllo affinché quest'ultimo possa intervenire.
- 4) In caso di collaudo di apparecchiature, lo stesso dovrà essere eseguito, su disposizione del R.U.P., da parte del Servizio/Responsabile aziendale preposto, nel rispetto delle relative tempistiche e modalità.
- 4) All'esito positivo della verifica di conformità/collaudo, il R.U.P. rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di verifica di conformità e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile (*vedi art. 102, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.*).
- 5) Per effettuare le attività di verifica di conformità, la Stazione Appaltante nomina tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113 del Codice. Per accertata carenza nell'organico della Stazione Appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, la Amministrazione Contraente individua i componenti con le procedure di cui all'art. 31, comma 8 del Codice (*vedi art. 102, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.*).
- 6) Non possono essere affidati incarichi di verifica di conformità a coloro che si inquadrano nelle fattispecie indicate alle lett. a), b), c), d), d) bis del comma 7 dell'art. 102 del Codice.
- 7) Possono essere previste verifiche di conformità in corso di esecuzione del contratto in ragione di particolari caratteristiche delle forniture o dei servizi che ne impongano l'effettuazione ovvero nei casi di appalti di forniture o di servizi con prestazioni continuative,

secondo la periodicità prevista nel contratto (cfr. art. 5.2.3 Proposta ANAC Linee Guida sul D.E.C. sopra citata).

Art. 13 - Oneri fiscali

1) Gli importi di spesa, i valori, i tetti, gli importi ed i limiti indicati nel presente regolamento sono da intendersi al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), ove dovuta.

Art. 14 – Convenzioni Quadro

1) Il R.U.P. può procedere agli acquisti sotto soglia di beni e servizi che non rientrano nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 5, lett. c) e d) del presente regolamento, solo ed esclusivamente nel caso in cui non sia attiva apposita convenzione stipulata dalla centrale regionale di riferimento ovvero, qualora non sia operativa convenzione regionale, convenzione-quadro stipulata da Consip (cfr. art. 1 comma 449 Legge n. 296/2006 e s.m.i.).

2) In presenza di una procedura di gara in corso (*iniziativa non attiva*), bandita dalla centrale regionale o da Consip, finalizzata alla stipulazione di una "convenzione quadro" di cui al precedente comma 1, il R.U.P. può procedere all'acquisto sotto soglia di beni e servizi aventi ad oggetto la medesima categoria merceologica, esclusivamente nelle seguenti fattispecie:

a) Stipula di un "contratto ponte", previo espletamento di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 (*acquisti sotto soglia*) o dell'art. 63, comma 2, lett. c) del Codice, avente ad oggetto una quantità e/o una durata che tengano conto dello "stretto tempo necessario" per l'espletamento della procedura di gara di cui al punto 2) e conseguente attivazione della convenzione quadro da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento (*Centrale Acquisti Regionale*) o Consip, con inserimento nel Capitolato Speciale di clausola di autotutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente e senza oneri nell'ipotesi in cui l'attivazione della convenzione quadro avvenga prima della scadenza naturale del cd. "contratto ponte";

b) Stipula di un "contratto ponte" nel caso in cui il contratto in scadenza lo avesse previsto, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del Codice per la "ripetizione di servizi analoghi" (opzione di rinnovo), avente ad oggetto una quantità e/o una durata che tengano conto dello "stretto tempo necessario" per l'espletamento della procedura di gara di cui al punto 2) e conseguente attivazione della convenzione quadro da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento (*Centrale Acquisti Regionale*) o Consip, con inserimento nel contratto di clausola di autotutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente e senza oneri nell'ipotesi in cui l'attivazione della convenzione quadro avvenga prima della scadenza naturale del cd. "contratto ponte";

c) Proroga del contratto in essere, nel caso in cui vi sia stata espressa previsione a monte nel capitolato speciale di gara e nei termini in esso disciplinati (*opzione di proroga*), non oltre la data di attivazione della convenzione quadro da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento (*Centrale Acquisti Regionale*) o Consip;

d) estensione delle aggiudicazioni operate da altre Stazioni Appaltanti nei casi previsti dal comma 13, lett. b) dell'art. 15 della Legge 7 agosto 2012 n. 135.

Art. 15 – Convenzioni per le categorie merceologiche individuate dal D.P.C.M. di cui all'art. 9, comma 3 del D.L. n. 66/2014 (D.P.C.M. 24 dicembre 2015).

1) Il R.U.P. può procedere agli acquisti sotto soglia di beni e servizi che rientrano nelle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal D.P.C.M. di cui all'art. 9, comma 3 del D.L. n. 66/2014, per importi che non superano le soglie regolate dal D.P.C.M. medesimo;

2) Il R.U.P. può procedere agli acquisti sotto soglia di beni e servizi che rientrano nelle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal D.P.C.M. di cui all'art. 9,



comma 3 del D.L. n. 66/2014, per importi che superano le soglie regolate dal D.P.C.M. medesimo, solo ed esclusivamente nel caso in cui non siano attive apposite iniziative (*ad es. convenzioni*) presso la centrale regionale di committenza di riferimento ovvero Consip (*cf. art. 1, comma 548 della Legge n. 208/2015 e s.m.i.*) e secondo le modalità di seguito riportate:

- a) In assenza di iniziativa attiva, se la centrale regionale di committenza di riferimento ha in programma un'iniziativa che tuttavia è in fase di avvio e comunque non ancora perfezionata, è possibile ricorrere alle seguenti fattispecie:
- Stipula di un "contratto ponte", previo espletamento di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 (*acquisti sotto soglia*) o dell'art. 63, comma 2, lett. c) del Codice, avente ad oggetto una quantità e/o una durata che tengano conto dello "stretto tempo necessario" per il perfezionamento dell'iniziativa e conseguente attivazione del contratto da parte della centrale regionale di committenza di riferimento, con inserimento nel Capitolato Speciale di clausola di autotutela che consenta di risolvere il "contratto ponte" anticipatamente e senza oneri nell'ipotesi in cui l'attivazione del contratto da parte della Centrale Regionale avvenga prima della scadenza naturale del "contratto ponte" medesimo.
 - Stipula di un "contratto ponte" nel caso in cui il contratto in scadenza lo avesse previsto, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del Codice per la "ripetizione di servizi analoghi" (opzione di rinnovo), avente ad oggetto una quantità e/o una durata che tengano conto dello "stretto tempo necessario" per il perfezionamento dell'iniziativa e conseguente attivazione del contratto da parte della centrale regionale di committenza di riferimento, con inserimento nel "contratto ponte" di clausola di autotutela che consenta di risolvere il predetto contratto anticipatamente e senza oneri nell'ipotesi in cui l'attivazione del contratto da parte della Centrale Regionale avvenga prima della scadenza naturale del "contratto ponte" medesimo.
 - Proroga del contratto in essere, nel caso in cui vi sia stata espressa previsione a monte nel capitolato speciale di gara e nei termini in esso disciplinati (*opzione di proroga*), non oltre la data di attivazione del contratto da parte della centrale regionale di committenza di riferimento (*cf. art. 1, comma 550 della Legge n. 208/2015 e s.m.i.*).
- b) Se la centrale regionale di committenza di riferimento non è disponibile e/o operativa, ma ha individuato per l'approvvigionamento un'altra centrale regionale di committenza, ovvero Consip, che dispone di un'iniziativa già attiva, vi è l'obbligo per l'AOSA di aderire a tale iniziativa. In assenza, al contrario, di iniziativa attiva, se un'altra centrale regionale di committenza, ovvero Consip, ha in programma un'iniziativa che tuttavia è in fase di avvio e comunque non ancora perfezionata, è possibile ricorrere alle medesime fattispecie di cui alla precedente lett. a).
- c) Se la centrale regionale di committenza di riferimento dovesse procedere ad una modifica della propria pianificazione (*cancellazione/sospensione/rinvio dell'iniziativa precedentemente pianificata*) e non avesse fornito ulteriori indicazioni di avvalersi di un'altra centrale regionale di committenza ovvero di Consip, si potrebbe concretizzare la fattispecie in urgenza da rimettere alla valutazione dell'AOSA. In questo caso, la stessa AOSA, ritrovandosi improvvisamente scoperta della fornitura del bene o del servizio che aveva intenzione di acquistare tramite l'iniziativa pianificata dalla centrale regionale di committenza di riferimento, può:
- stipulare un "contratto ponte", previo espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 (*acquisti sotto soglia*) o dell'art. 63, comma 2, lett. c) del Codice, avente ad oggetto una quantità e/o una durata che tengano conto dello "stretto tempo necessario" per il perfezionamento dell'iniziativa e conseguente attivazione del contratto da parte della centrale regionale di committenza di riferimento, o da parte di altra centrale regionale di committenza individuata dalla prima, o da parte di Consip, con inserimento nel Capitolato Speciale di

clausola di autotutela che consenta di risolvere il “contratto ponte” anticipatamente e senza oneri nell'ipotesi in cui l'attivazione del contratto da parte di una delle Centrali di Committenza sopra menzionate avvenga prima della scadenza naturale del “contratto ponte” medesimo.

- estensione delle aggiudicazioni operate da altre Stazioni Appaltanti nei casi previsti dal comma 13, lett. b) dell'art. 15 della Legge 7 agosto 2012 n. 135.

Analoga disciplina surrogatoria verrà applicata per le iniziative della AOSA riferite ai settori merceologici sui quali insiste la programmazione delle aree di aggregazione di cui al DCA 369/2015.

Art. 16 – Disposizioni finali

- 1) Per ogni aspetto non previsto dal presente atto, si applicano le norme del D.Lgs. n. 50/2016, nonché la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente tempo per tempo in materia di appalti pubblici, e si tiene conto delle Linee Guida ANAC menzionate nel presente Regolamento e di tutte le altre che seguiranno.
- 2) L'acquisizione sotto soglia di beni e servizi effettuati in difformità da quanto previsto dal presente regolamento, costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa.
- 3) Il Direttore Generale attiva i procedimenti per l'accertamento delle responsabilità di cui al comma precedente, in caso di violazione da parte del R.U.P. delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
- 4) Le disposizioni contenute nel presente regolamento sostituiscono quelle di pari grado in contrasto con quanto qui previsto.